

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

(Deliberazioni del C.C. n.16 del 22.03.2001, n.19 del 22.05.2001, n.4 del 28.02.2002)

## ART. 1

Il presente Regolamento contiene norme intese ad organizzare, nell'ambito delle funzioni attribuite per i fini di prevenzione e soccorso in materia di protezione civile ed antincendio, i servizi ed i compiti delle "Squadre Comunali Volontari Protezione Civile", anche ai sensi del D.P.R. 21-8-94, n.613.

## ART. 2

Al "Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile" ( di seguito nominato G.C.V.P.C.) possono aderire i cittadini di ambo i sessi, con età compresa tra i 21 ed i 68 anni, allo scopo di prestare gratuitamente la loro opera, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasioni di calamità naturali, catastrofi o comunque eventi particolari e di cui alla legge 24-02-92, n.225.

## ART. 3

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda, conseguente esame ed eventuale accettazione della stessa, da parte del Sindaco o da persona all'uopo delegata.

In proposito il Comune di Serra Riccò, studia e promuove opportune azioni per incentivare la partecipazione e l'adesione all'iniziativa da parte della cittadinanza, migliorando la formazione di una coscienza locale di protezione civile anche attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi educativi e informativi diretti alla popolazione, con particolare attenzione al mondo scolastico.

I volontari abilitati sono muniti di apposito distintivo e tesserino di riconoscimento, rilasciato dal Comune, che ne certifichi le generalità e l'appartenenza al G.C.V.P.C. e la qualifica.

## ART. 4

Il G.C.V.P.C. opera prevalentemente nell'ambito del territorio del Comune di Serra Riccò, ma può estendere la propria azione anche in altri ambiti, provinciale, regionale e nazionale, se richiesto dalle competenti autorità, sempre in materia di monitoraggio, prevenzione, interventi di emergenza e soccorso, relativi a :

- *rischio idrogeologico ( frane e alluvioni )*
- *incendi boschivi ed incendi particolari*
- *rischio ambientale o industriale ( trasporto e lavorazioni sostanze pericolose e/o infiammabili*
- *eventi calamitosi o catastrofici*
- *assistenza e supporto logistico ad altre componenti operative dei Servizi di Protezione Civile*
- *attività sempre di supporto all'Autorità Comunale, e di cui all'art.6 della legge Regione Liguria n.9 del 17-02-2000.*

## ART. 5

Il G.C.V.P.C. opera a titolo gratuito, nei compiti assegnati ed alle dipendenze degli Enti preposti in materia.

## ART. 6

Il Sindaco, quale "autorità comunale di protezione civile", è responsabile unico del gruppo, nomina fra i componenti un coordinatore ed un vice-coordinatore, che ne hanno la responsabilità operativa e organizzativa.

## ART. 7

Il G.C.V.P.C. deve attivarsi immediatamente, non appena ricevuta notizia di "allerta operativo" e in caso di emergenza, conformemente alle norme di procedura del "PIANO COMUNALE DI EMERGENZA", ed in armonia con quanto disposto dall'art. 22, comma 4, della legge Regione Liguria n.9/2000.

## **ART. 8**

I volontari sono addestrati a cura della locale Prefettura, tramite tecnici del Corpo Nazionale dei VV.F., del Corpo Forestale dello Stato, della Regione Liguria ed altri, individuati dalle autorità istituzionali competenti.

La Regione Liguria favorisce, con il contributo delle Provincie, la formazione del Volontariato di protezione civile, sulla base di appositi programmi e corsi formativi tesi a standardizzare le competenze operative dello stesso.

I corsi di formazione danno luogo al riconoscimento di abilitazioni e sono indirizzati con priorità al comparto operativo.

## **ART. 9**

All'interno del gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto ed alla struttura organizzativa interna Comunale di Protezione Civile, avuto riguardo anche a specifiche professionalità, di seguito elencate a solo titolo esemplificativo :

1. *Autista veicoli - pat. cat. E*
2. *autista mezzi operativi - patentino / abilitazione eventuale*
3. *radioamatore - esperto telecomunicazioni*
4. *elettricista*
5. *idraulico*
6. *muratore*
7. *falegname*
8. *saldatore - carpentiere metallico*
9. *infermiere - paramedico*
10. *esperto in materiali/sostanze infiammabili*
11. *meccanico - elettrauto veicoli*
12. *cinofilo - esperto cani da soccorso*
13. *cuoco*
14. *rocciatore - alpinista*

## **ART. 10**

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività di cui sopra, con impegno, profitto, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

I volontari non possono svolgere, nelle vesti di addetti alla protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate nel presente Regolamento e contrarie alle leggi.

## **ART. 11**

Il Dipartimento della Protezione Civile, la locale Prefettura, gli Uffici Regionali e Provinciali possono integrare le dotazioni del gruppo, con equipaggiamenti e mezzi speciali di intervento che vengono all'uopo assegnati dagli Enti Istituzionali competenti.

Ai volontari vengono garantiti, ai sensi dell'art.11 del D.L. 159/84, convertito in legge 363/84 e s.m.i., ed in attesa dell'effettivo trasferimento dallo Stato delle risorse finanziarie per far fronte ai nuovi compiti assegnati alla Regione Liguria, ai sensi della già citata legge 17-02-2009,n.9, i seguenti benefici :

- Mantenimento del posto di lavoro al volontario impiegato in attività di protezione civile;
- Mantenimento del trattamento economico e previdenziale, sia che si tratti di lavoratori dipendenti che di lavoratori autonomi, ai quali viene garantita una forma di rimborso per le giornate lavorative perdute;
- Copertura assicurativa a tutti i componenti volontari, sia durante le operazioni di emergenza e soccorso che di addestramento e/o formazione, inerente gli infortuni subiti, malattie contratte, danni a persone e cose ed altro, anche mediante rimborso di diaria giornaliera;
- Rimborso delle spese effettivamente sostenute dai volontari, durante l'attività addestrativa o gli interventi, previo "nulla osta" del coordinatore;

- Dotazione ai volontari, da parte dell'Amministrazione Comunale, di adeguati indumenti protettivi ed idonee attrezzature per operare nelle molteplici situazioni d'intervento in piena efficienza e sicurezza, in rispetto del D.Lgs.626/94;

- Le sopracitate spese si intendono a carico del Comune di Serra Riccò, sino al momento della piena efficacia della L.R. 9/2000, e del contestuale effettivo trasferimento delle risorse finanziarie alla Regione Liguria.

I sopracitati benefici, peraltro entro i limiti delle disponibilità del bilancio esistenti e relativi al periodo di effettivo impiego, saranno concessi esclusivamente ai volontari del "G.C.V.P.C.", solo dopo l'avvenuta regolarizzazione e successivo inserimento nell'apposito elenco, presso il Dipartimento della Protezione Civile, relativo alle associazioni di volontariato di cui al comma 1, art. 1, del D.P.R. n. 613/94, fermi restando gli obblighi di iscrizione ai registri generali delle organizzazioni di volontariato previsti dall'art. 6 della legge 266/91.

#### **ART. 12**

Il Comune di Serra Riccò mette a disposizione del G.C.V.P.C. idonei locali per il deposito delle attrezzature e dei materiali e per lo svolgimento di periodiche riunioni e corsi di aggiornamento.

#### **ART. 13**

Il Sindaco comunica periodicamente alla Prefettura di Genova, alla Regione Liguria e alla Provincia di Genova, l'elenco dei volontari che fanno parte del gruppo.

#### **ART. 14**

Il Comune di Serra Riccò utilizza i dati personali e sensibili dei volontari esclusivamente ai fini propri istituzionali e per la formazione e l'impiego degli stessi, in base alle disposizioni di legge regolanti la materia.

#### **ART. 15**

Il coordinatore responsabile del gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

Lo stesso convoca almeno una volta ogni semestre, l'assemblea del gruppo.

#### **ART. 16**

L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo.

Le infrazioni e i ritardi comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal coordinatore-responsabile del gruppo ed a insindacabile giudizio dello stesso, sentita l'assemblea del gruppo, l'eventuale proposta di esclusione, di competenza Sindacale.

#### **ART. 17**

Nei casi di ritardi, inefficienza o mancata collaborazione, il Sindaco può sciogliere il G.C.V.P.C., optando eventualmente per altre forme di associazione e di cooperazione, anche con il supporto della locale Comunità Montana.

#### **ART. 18**

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta e contenuta in provvedimenti legislativi e regolamenti nazionali e regionali.

In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

#### **ART. 19**

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge n.241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 20**

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.